

Emendamento ...

Aggiungere un art. ...

"Art. ...

Norme sulla formazione del Governo

1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla G.U. n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006; e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il governo adegua la struttura e l'organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell'equilibrio di genere."

VILLONE